

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
“SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA”

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI SALERNO

CUP: B59J16003160001 CIG: 9607502974

SCHEMA DI CONTRATTO **D’APPALTO**

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA"

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DL NUOVO OSPEDALE DI SALERNO

CUP: B59J16003160001 CIG: 9607502974

SCHEMA DI CONTRATTO
D'APPALTO

(art. 43, DPR 207/2010)

	Euro
a) Lavori a base d'asta	€ 360.543.863,48
b1) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 6.555.204,09
b2) Oneri per l'attuazione dei piani di prevenzione Covid	€ 130.298,03
Totale appalto	€ 367.229.365,60
c) IVA	€ 36.724.436,56
Totale	€403.953.802,16

NOTA BENE: Nel presente documento sono inseriti gli importi di progetto che dovranno essere sostituiti dove applicabile dal valore incluso il ribasso di gara offerto dall'Esecutore.

P. A. H. N

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

(tra parentesi l'abbreviazione utilizzata nel testo del contratto)

Si applicano all'appalto, oltre a quanto previsto dal presente contratto d'appalto e dal Capitolato, le norme statali e regionali in materia di opere pubbliche, di sicurezza nei cantieri, di tutela del lavoro, di tutela ambientale, di regolazione dei negozi giuridici (contenute in leggi, regolamenti, decreti, circolari).

Si richiamano, in particolare:

- Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (Legge n. 2248 del 1865)
- Legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 così come integrato da Decreto "Infrastrutture" 10.09.2021 n. 121, Decreto "Milleproroghe" 21.12.2020 n. 183, Decreto "Semplificazioni" 16.07.2020 n. 76, Decreto "Rilancio" 19.05.2020 n. 34, Decreto "Cura Italia" 17.03.2020 n. 18, Decreto "Fiscale" 26.10.2019 n. 124, Decreto "Sblocca Cantieri" 18.04.2019 n. 32, Legge 03.05.2019 n. 37, Decreto "Semplificazioni" 14.12.2018 n. 135, Legge 27.12.2017 n. 205, Decreto "Correttivo" 19.04.2017 n. 56, D.L. 30.12.2016 n. 244;
- Le disposizioni in vigore (ex art. 358 del D.P.R. n. 207/2010) contenute nel Decreto;
- Le norme vigenti in materia di assunzioni (comprese quelle obbligatorie e le garanzie per i disabili), tutela dei lavoratori, assistenza sociale, assicurazione e prevenzione degli infortuni dei lavoratori;
- Le disposizioni vigenti in materia di trattamento economico e normativo della manodopera;
- La legislazione in materia di circolazione stradale, tutela e conservazione del territorio e dell'ambiente;
- Le norme in materia di prevenzione mafiosa;
- Le disposizioni in materia di impiantistica e di sicurezza degli impianti stessi";
- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto*

P. A. M. N.

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

- Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato generale d'appalto)

Infine, lo schema di contratto è stato predisposto secondo le osservazioni effettuate dall'Avvocatura regionale ed espresse con il parere PS 1-2023 e successiva integrazione, acquisiti entrambi al Protocollo generale n. PG/2023/16343 e PG/2023/20334.

1. CA X 16/19

N. di Rep. _____

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

AOU SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D'ARAGONA

CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA PER L'ESECUZIONE
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE SAN GIOVANNI DI DIO E
RUGGI D'ARAGONA DI SALERNO

L'anno Duemila_____, addì _____ del mese di _____ (___/___/___), davanti a
me Dott. _____, Notaio Dott. _____
_____, residente in _____
_____ con studio in _____,
iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di _____

SONO PRESENTI:

A) il Sig. _____ nato a _____ il
_____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di
_____, con
sede legale in _____,
nel presente atto denominata "Stazione Appaltante", giusta procura
_____;

B) il Sig. _____ nato a _____ il
_____ il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di
_____, dell'impresa
_____, giusta _____



_____, con sede in _____
_____ codice fiscale e partita IVA _____,
nel presente atto denominata semplicemente “esecutore” o “Appaltatore”;

OVVERO

B) il Sig. _____ nato a _____ il _____ il quale
dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di
_____ dell'impresa _____
_____, giusta _____
_____, con sede in _____
codice fiscale e partita IVA _____, nel presente
atto denominata semplicemente “esecutore” e che agisce quale capogruppo
mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo verticale
costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- Impresa _____ con sede in
_____ via _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
- Impresa _____ con sede in
_____ via _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Notaio sono
personalmente certo, di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei
requisiti di legge, rinunciano all'assistenza dei testimoni, con il mio consenso.

[Handwritten signatures in blue ink]

PREMESSO

1. che con deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____ è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la “Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno”;
2. con determinazione del Direttore Generale n. _____ del _____ è stata indetta la gara di appalto per i lavori di “Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno” per un importo complessivo di Euro Trecento sessantasette milioni duecento ventinovemila trecento sessantacinque Euro e sessanta centesimi (Euro 367'229'365,60), oltre all’Iva, di cui Euro Trecento sessanta milioni cinquecento quarantatremila ottocento sessantatré Euro e quarantotto centesimi (Euro 360'543'863,48), oltre all’Iva, soggetti a ribasso d’asta e complessivi Euro sei milioni seicento ottantacinquemila trecento settantaquattro e quarantatrè centesimi (Euro 6'685'502,12), non soggetti a ribasso quali oneri per la sicurezza e sicurezza Covid;
3. che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara a mezzo di pubblico incanto, sono stati provvisoriamente aggiudicati all’“Appaltatore” i lavori pubblici per la realizzazione di un Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, come risulta dai verbali della Commissione di gara in data _____;
4. con determinazione del Direttore Generale n. _____ in data _____ i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al sunnominato esecutore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del ____%;

P. OA X 100 N

5. che _____, responsabile unico del procedimento dei lavori di cui trattasi, ha attestato, che sono trascorsi giorni dall'avvenuta comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione e che in data _____ l'avviso in merito all'esito della gara è stato regolarmente pubblicato;
6. che l'“Appaltatore” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data _____ circa la composizione societaria, acquisita al protocollo generale dell'Ente il giorno _____ al n. _____;
7. che l'“Appaltatore” e il Responsabile Unico del Procedimento della “Stazione appaltante”, per l'intervento di cui trattasi, hanno sottoscritto in data _____, il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto;
8. che il possesso dei requisiti dell'esecutore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Premesse

1. 1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e

1. 

ne costituiscono il primo patto.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. La Stazione appaltante, come sopra rappresentata, affida all'appaltatore che accetta senza riserva alcuna l'appalto dei lavori relativi alla "Realizzazione del Nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno";

CUP: B59J16003160001 CIG: 9607502974

2. L'esecutore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati all'art. 27.

Articolo 3 – Capitolato speciale d'appalto

1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, conferma altresì:
 - di avere esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta e che possono, comunque, influire sull'esecuzione dei lavori;
 - relativamente alla parte a corpo dei lavori, di aver tenuto conto delle

eventuali discordanze nelle valutazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico nella formulazione della propria offerta che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa e invariabile, rinunciando fin d'ora a qualunque rivendicazione di maggiori corrispettivi per le maggiori e/o diverse quantità occorrenti per l'esecuzione dei Lavori affidati;

- di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare nei lavori in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione degli stessi;

3. L'appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecniche ed economiche effettuate con la formulazione dell'offerta rappresentano espressione di una sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività. L'appaltatore non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dello stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, costi e remuneratività dovendosi l'appaltatore assumere ai sensi dell'art. 1655 c.c. tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento dell'opera in appalto.

4. Sono altresì estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate negli atti progettuali.

1-    

flussi finanziari e direzione del cantiere

stesso al domicilio legale dell'appaltatore.

2.-Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., e della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, i pagamenti a favore dell'esecutore saranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato, le cui coordinate bancarie sono: _____
_____ intestato all'esecutore. Le persone delegate ad operare sul conto sono _____.

Sempre ai fini dell'art. 3, comma 5 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.:

a) Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____:

b) Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: _____.

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegna a dare comunicazione immediata alla Stazione Appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di..... della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3.-Ai sensi dell'art. 4 del capitolato d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., l'esecutore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'esecutore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'esecutore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'esecutore, previa motivata comunicazione.

- 4.-Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata dall'esecutore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II – RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 – Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi nei termini stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., previa convocazione dell'esecutore. L'appaltatore, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori e comunque prima dell'inizio degli stessi, dovrà presentare alla Direzione Lavori un dettagliato programma esecutivo dei lavori. Tale programma dovrà essere compatibile con il cronoprogramma di esecuzione dei lavori predisposto dal Committente. La Direzione lavori, previa intesa con il Committente, dovrà approvare o respingere il menzionato programma. In tale ultima ipotesi, l'appaltatore è tenuto, nel termine di 5 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del Committente, a ripresentare il programma con le modifiche e/o gli aggiornamenti richiesti. La mancata presentazione del programma ovvero la mancata revisione dello stesso nei suddetti

1.04 X 18 19

termini, legittimerà il Committente a sospendere eventuali pagamenti. Qualora l'appaltatore ritardi la presentazione del programma oltre i succitati 10 giorni decorrenti dalla consegna dei lavori ovvero oltre i succitati 5 giorni fissati per la ripresentazione del programma modificato e/o aggiornato come modificato dal Committente, lo stesso provvederà ad applicare una penale pari all'1°/oo dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

2.-Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto, è fissato in giorni mille e venti (1020) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. L'appaltatore dovrà mensilmente relazionare la Direzione lavori sull'avanzamento del programma esecutivo approvato dal Committente, ed in particolare sulle seguenti attività:

avanzamento reale rispetto all'avanzamento pianificato;

individuazione di eventuali scostamenti;

individuazione delle eventuali cause di tali scostamenti;

azioni correttive per raggiungere l'avanzamento pianificato.

Ogni mese dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore e dalla Direzione lavori un verbale contenente i suddetti dati, che dovrà essere inviato al Committente. L'appaltatore dovrà trasmettere settimanalmente alla Direzione lavori un rapporto di avanzamento dei lavori.

3.-Il termine di esecuzione dei lavori è da considerarsi inderogabile, ivi compresa l'estensione del lavoro in tre turni giornalieri (compresi notturni e festivi) come stabilito dal C.S.A. - parte amministrativa. Qualora necessario, l'esecutore dovrà articolare le lavorazioni in più turni (anche notturni e festivi), anche per le lavorazioni per cui tale fattispecie non è espressamente prevista dal C.S.A., al fine di garantire il rispetto del termine

assegnato. Tutta l'articolazione in più turni, come sopra, è da considerarsi compresa nel prezzo "a corpo" dell'Appalto (cfr. art. 14 e seguenti del C.S.A. – Parte amministrativa).

Articolo 7 – Penale per i ritardi

- 1.-La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale incrementato delle eventuali varianti in corso d'opera fino ad un massimo del 20% dell'importo contrattuale netto dei lavori fatto salvo il maggior danno che la Stazione Appaltante potrà richiedere in conseguenza dei ritardi e in particolare riferito alla mancata possibilità di rendicontazione e conseguente perdita di finanziamento.
- 2.-La penale, con l'applicazione delle stesse aliquote e con le stesse modalità stabilite dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardi nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 20%, secondo art. 113-bis c.4 del DL50/2016 e ss.mm.ii., pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'esecutore.

Articolo 8 – Sospensioni o riprese dei lavori

- 1.-Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., così come modificato dall'art. 5 comma 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (Decreto semplificazioni) e del D.M. n. 49/2018, è ammessa esclusivamente la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di:

1. CA X 10 13

- cause previste da disposizioni di legge penale, dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nonché da vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea;
- gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell'opera, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da Covid-19;
- gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti;
- gravi ragioni di pubblico interesse;

2.-La sospensione dei lavori è, in ogni caso, disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e permane per il tempo strettamente necessario al superamento delle cause che l'hanno determinata.

3.-Qualora l'esecutore ritenga siano cessate le cause della sospensione dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dei lavori. La diffida è necessaria per poter iscrivere reversa all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

4.-Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa procedere con il soggetto designato, né, in caso di

esecutori plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, la stazione appaltante, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle alternative modalità descritte dall'art. 5 della legge 120 del 2020.

Articolo 9 – Oneri a carico dell'esecutore

- 1.-Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento od in forza del Capitolato generale di appalto per quanto auspicabile, con particolare riferimento a quelli di cui all'art. 51 – capitoli A e B e art.52 del Capitolato speciali di appalto – parte amministrativa – prescrizioni contrattuali “Oneri ed obblighi dell'Esecutore”.
- 2.-In ogni cosa si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'esecutore le spese per:
 - a. L'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
 - b. Il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo s'opera;
 - c. Attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d. Rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possano occorrere dal giorno di consegna fino al compimento del collaudo provvisorio;
 - e. Le vie di accesso al cantiere;

1. A X H R

- f. La messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g. Passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h. La custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
- i. Il ripristino delle pubbliche vie se danneggiate nel corso dei lavori, con le medesime finiture e materiali presenti ad inizio lavori;
- j. La sorveglianza del cantiere, ivi compresa la sorveglianza dovuta per il coordinamento delle interruzioni dei lavori in caso di attivazione dell'elisoccorso.

3.-L'esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4.-La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5.-L'esecutore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'esecutore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'esecutore è in

tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Articolo 10 – Contabilizzazione dei lavori

- 1.-La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti e a quanto riportato all'art. 23 del C.S.A, parte prima, nonché di quanto disposto dagli art. 13 e 14 del Decreto Ministeriale n. 49/2018.
- 2.-La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione omogenea in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni, che sono eseguite, sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
- 3.-Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 4.-Per eventuali lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali

1. 

disposizioni.

- 5.-Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.
- 6.-Per quanto non espressamente previsto, di rimanda alle norme del capitolato speciale d'appalto.

Articolo 11 – Adeguamento prezzi

- 1.-Ai sensi del DL 4/2022, poi convertito in legge n. 25 del 2022, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del DL 4/2022 e s. mm.ii.

Articolo 12 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

- 1.-Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse o ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e del D.M. n. 49/2018, le stesse



verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il relativo verbale di concordamento.

- 2.-In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 3.-L'elenco dei prezzi unitari, come richiamato all'art. 27 del contratto, è vincolante per la sola valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto stabilito all'art. 12.

Articolo 13 – Anticipazione del prezzo

- 1.-E' prevista l'anticipazione del prezzo a favore dell'Appaltatore nella misura del 20% sul valore del contratto di appalto, ai sensi e con le modalità dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 14 – Pagamenti in acconto e pagamenti in saldo

- 1.-All'esecutore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori, al netto della ritenuta dello 0,50%, di importo non inferiore al 10% dell'importo contrattuale. L'ultimo acconto in corso d'opera, fino alla emissione del certificato di ultimazione dei lavori, potrà essere di qualunque importo. In ogni caso il totale da corrispondere in corso d'opera e fino all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori non potrà superare il 90% dell'importo contrattuale. La rimanente parte

1. 

sarà contabilizzata nello stato finale dei lavori.

- 2.-Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'esecutore e comunque non imputabili al medesimo, l'esecutore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento ed all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
- 3.-Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori prima della redazione del conto finale.
- 4.-Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 5.-Il pagamento della rata di saldo potrà avvenire alle condizioni di cui all'art. 103 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 6.-La rata di saldo sarà comprensiva del premio di accelerazione, se dovuto ai sensi dell'art. 8.
- 7.-In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'esecutore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'articolo 5, comma 3;
 - b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 5,

8. 

comma 2;

c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli

e. senza necessità di declaratoria.

8.-Per quanto non espressamente previsto si rimanda agli artt. 23 e 24 del capitolato speciale di appalto.

Articolo 15 – Ritardo nei pagamenti nelle rate di acconto e saldo

1.-In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti/saldi, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale di appalto, spettano all'esecutore gli interessi nella misura e con le modalità ed i termini di cui gli articoli 25 e 26 del C.S.A..

Articolo 16 – Collaudo e gratuita manutenzione

1.-Il certificato di collaudo è emesso entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

2.-L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, che

l. ca. H 14

ha carattere provvisorio.

- 3.-Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi equivale a tacita approvazione, ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza di detto termine.
- 4.-Nel periodo che intercorre tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e la conversione in collaudo definitivo, l'Esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi dell'art. 229 comma 3, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.
- 5.-Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'esecutore risponde per la difformità ed i vizi d'opera, ancorché non riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 6.-L'esecutore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; in tal caso, per le opere consegnate, cessa l'obbligo di cui al periodo precedente.
- 7.-Si applicano le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.P.R. 207/2010 per quanto applicabili.

Articolo 17 – Risoluzione del contratto – Clausole risolutive espresse

1.-La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutte le ipotesi e con le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.L. 76/2020 art. 5 comma 4. Inoltre, l'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno, nelle seguenti ipotesi:

- a. mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori di cui all'art 21 comma 1 del capitolato speciale di appalto;
- b. frode nell'esecuzione dei lavori;
- c. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- d. manifesta incapacità od inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- e. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale;
- f. sospensione dei lavori da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;
- g. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- h. subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- i. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- scopo dell'opera;
- j. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81 del 09 Aprile 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli Articoli 38 e seguenti del capitolato speciale, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
 - k. Nel caso di azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.U.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - l. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - m. applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
 - n. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste propone alla Stazione appaltante la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

o. ogni altra causa prevista dal capitolato speciale di appalto.

2.-La stazione appaltante risolve altresì il contratto in caso di:

- a. decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- c. perdita da parte dell'esecutore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

3.-Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite dall'articolo 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi dell'art 21 comma 9 del capitolato speciale, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto

4.-Nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto Il Responsabile Unico del Procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto,

1. 

dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al codice dei contratti pubblici. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla Stazione Appaltante, l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore oneri e spese.

5.-L'esecutore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

6.-Per quanto non espressamente previsto si rimanda all'art. 21 del capitolato speciale di appalto, parte prima.

Articolo 18 – Controversie

1.-Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il cui importo economico dell'opera possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento

- dell'accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
- 2.-Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'esecutore cessa la materia del contendere.
 - 3.-Anche al di fuori di casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolti mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 - 4.-Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1 e la transazione di cui al comma 3, visto che trattasi di appalto di lavori sopra soglia CE, saranno devolute al Giudice ordinario; in questi casi il foro competente è quello di Salerno.
 - 5.-È espressamente esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

Articolo 18bis – Collegio Consultivo Tecnico

- 1.-Ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data, è prevista la costituzione, presso il Committente, di un collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 del D.L. citato e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
- 2.-Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta del Committente, da tre componenti. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di

comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'art. 6 cit., questo è designato entro i successivi cinque giorni dalle regioni per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo componente.

3.-All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

4.-Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo.

5.-Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile,

salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse.

6.-Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

7.-Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto ovvero, ai sensi dell'art.6, c.6 del D.L. n. 76/20 il collegio può essere sciolto dal 31 luglio 2023 in qualsiasi momento, su accordo tra le parti.

8.-I componenti del collegio consultivo tecnico hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte. In mancanza di determinazioni o pareri ad essi spetta un gettone unico onnicomprensivo. In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni è prevista una decurtazione del compenso stabilito in base al primo periodo da un decimo a un terzo, per ogni ritardo. Il compenso è liquidato dal collegio consultivo tecnico unitamente all'atto contenente le determinazioni, salva la emissione di parcelle di acconto, in applicazione delle tariffe richiamate dall'art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, aumentate fino a un quarto. Non è ammessa la nomina



di consulenti tecnici d'ufficio. La cumulazione degli incarichi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico è limitata dalla norma vigente.

- 9.-In caso di ritardo nell'adozione di tre determinazioni o di ritardo superiore a sessanta giorni nell'assunzione anche di una sola determinazione, i componenti del collegio non possono essere nuovamente nominati come componenti di altri collegi per la durata di tre anni decorrenti dalla data di maturazione del ritardo. Il ritardo ingiustificato nell'adozione anche di una sola determinazione è causa di decadenza del collegio e, in tal caso, la stazione appaltante può assumere le determinazioni di propria competenza prescindendo dal parere del collegio.

TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

- 1.-L'esecutore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'articolo 27 comma 2 del capitolato speciale d'appalto.
- 2.-L'esecutore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
- 3.-L'esecutore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte

[Handwritten signature in blue ink]

le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

4.-In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'esecutore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore in esecuzione del contratto.

5.-Per ogni inadempimento, anche da parte del sub-esecutore, rispetto agli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, la stazione appaltante effettua trattenute fino al 20% su qualsiasi credito maturato a favore dell'esecutore per l'esecuzione dei lavori, accantonando l'importo relativo, a garanzia degli obblighi contributivi disattesi e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

6.-Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013 e ss.mm.ii., è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 20 – Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1.-L'esecutore deve depositare presso la stazione appaltante, prima della consegna dei lavori:

CA H M

- a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- b. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di coordinamento e sicurezza;
- c. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento.

2.-Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera c) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3.-L'esecutore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza nella fase operativa gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

Articolo 21 – Adempimenti in materia antimafia

1.-Ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011, artt. 67 e 76 comma 8, si prende atto che in relazione all'esecutore, non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, in base: _____ (**in alternativa:** sono in corso di espletamento le richieste delle relative attestazioni e si è in attesa delle risultanze con gli effetti di cui al precedente art. 16 punto 2 lett. c)

Handwritten signature and initials in blue ink.

2.-Il provvedimento definitivo di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione è causa di risoluzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50 del 2016.

3.-L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 22 – Subappalto

1.-A pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti, così come disposto dall'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50 del 2016.

2.- Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., i lavori che l'esecutore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla disciplina di gara.

3.-I pagamenti relativi ai lavori svolti dal sub-esecutore o cottimista verranno effettuati direttamente dall'esecutore che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture

quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

4.-L'amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti, anche parzialmente, qualora accerti il mancato pagamento del sub-esecutore, nei termini di legge.

5.-L'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., può concretizzare gli estremi di un grave inadempimento contrattuale da parte dell'esecutore, qualora sia accertato che lo stesso non è frutto di un mero ritardo di trasmissione ma di un effettivo mancato pagamento nei confronti del sub-esecutore; in tal caso esso rappresenta un valido presupposto per la preventiva risoluzione del contratto e la successiva escussione della garanzia fideiussoria.

Articolo 23 – Garanzia “di buon adempimento” e garanzia fidejussoria “per risoluzione”

1.-A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, e del risarcimento dei danni derivati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'esecutore ha prestato apposita garanzia “di buon adempimento”, ai sensi dell'art. 104, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Polizza _____ per l'importo di € 18'361'468,28 pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione senza applicazione degli incrementi per ribassi di cui all'articolo 103 comma 1.

2.-Ai sensi del comma 5, art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo

P. Cl. H. 148

garantito.

- 3.-La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 4.-La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- 5.-Trova applicazione, per lo schema della fidejussione, la disciplina di cui al comma 9 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- 6.-È altresì richiesta ai sensi dell'art. 104, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fidejussoria "per risoluzione, di natura accessoria, che opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal D. Lgs. 50 del 2016 ed è di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo restando che, poiché l'importo in valore assoluto del contratto è superiore a 100 milioni di euro, la garanzia si intende comunque limitata a 100 milioni di euro.
- 7.-La garanzia "per la risoluzione" copre, nei limiti dei danni effettivamente subiti, i costi per le procedure di riaffidamento da parte della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore e l'eventuale maggior costo tra l'importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e l'importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, a cui sono sommati gli importi dei pagamenti già effettuati o da effettuare in base agli stati d'avanzamento dei lavori. La garanzia "per la risoluzione" è efficace a partire dal perfezionamento del presente contratto e fino alla data di

emissione del certificato di ultimazione dei lavori, allorché cessa automaticamente. La garanzia "per la risoluzione" cessa automaticamente oltre che per la sua escussione ai sensi del comma 1, anche decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori.

8.-Le garanzie di cui al presente articolo prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma del codice civile.

9.-Nel caso di escussione il pagamento è effettuato entro trenta giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore recante l'indicazione del titolo per cui la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore richiede l'escussione. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalità di cui all'articolo 103, comma 9.

Articolo 24 – Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

1.-Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'esecutore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2.-L'esecutore ha stipulato, a tale scopo, un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del collaudo provvisorio, con polizza numero _____, rilasciata in data

8. 

_____, dalla _____, per un massimale di € _____.

3.-L'esecutore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con polizza numero _____, rilasciata in data _____ dalla _____, per un massimale di € _____.

4.-Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati di cui al comma 9, art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Articolo 25 – Fideiussione a garanzia dell'anticipazione del prezzo

1.-L'esecutore ha costituito una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata in data _____ dalla _____, di importo di € _____ pari all'anticipazione del prezzo di cui al precedente art. 13 maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori allegato al capitolato speciale di appalto.

Articolo 26 - Programma di esecuzione dei lavori

1.-Si intende espressamente richiamato e sottoscritto il programma dei lavori allegato al presente contratto.

Articolo 27 – Controlli e verifiche

1.-Si intendono espressamente richiamate, sottoscritte ed accettate tutte le verifiche, prove, controlli e quanto altro indicato e riportato nei capitolati

[Handwritten signature]

tecniche prestazionali allegati al presente contratto.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28 – Documenti che fanno parte del contratto

1.-Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:

- a. il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 per quanto applicabile e non in contrasto con il Capitolato Speciale o con il presente contratto e il capitolato generale di appalto per quanto applicabile e non in contrasto con il Capitolato Speciale, con la D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o con il presente contratto;
- b. il capitolato speciale di appalto – Parte Prima – Prescrizioni contrattuali;
- c. il capitolato speciale di appalto – Parte Seconda – Prescrizioni tecniche (tutte le diverse sezioni disciplinari);
- d. tutti gli elaborati grafici e di calcolo del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e le relazioni;
- e. il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- f. l'elenco dei prezzi unitari;
- g. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii., nonché le eventuali proposte migliorative al piano se accolte dal coordinatore della sicurezza;
- h. il piano operativo di sicurezza;

P. CA   

- i. il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010;
- j. le polizze di garanzia;
- k. offerta tecnica-economica presentata in sede di gara dall'esecutore.

2.-Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a. le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- b. le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Articolo 29 – Richiamo alle norme legislative e regolamentari

- 1.-Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., legge 108 del 2021, Legge 55/2019, D.Lgs. 77/2021, il D.Lgs. n. 56/2017 ("Correttivo Appalti"), Legge n. 96/2017, il D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile nella fase transitoria, il D.M. n. 49/2018, il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., il capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e quelle contenute e richiamate nel capitolato speciale prescrizioni contrattuali e nel capitolato speciale di appalto – prescrizioni tecniche. In caso di contrasti interpretativi, il contratto ha prevalenza.
- 2.-In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

L. CA

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 30 – Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento finale

- 1.-Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, ecc.) sono a totale carico dell'esecutore.
- 2.-Sono altresì a carico dell'esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
- 3.-Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.
- 4.-L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 31 – Protocollo di azione e vigilanza

In base al Protocollo di azione per la vigilanza collaborativa stipulato tra ANAC e Regione Campania in data 15 ottobre 2015, la Regione Campania *"... si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto*

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”.

Articolo 32 – Dichiarazione anti-pantouflage

L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, D. Lgs 165/2001, di non aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione committente il cui rapporto di lavoro è terminato da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti dell'affidatario stesso per conto dell'Amministrazione committente.

* * *

Le parti espressamente dichiarano di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto ed ai sensi dell'art. 1341 c.c., di approvare specificamente quelle di cui agli articoli 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

Letto, confermato e sottoscritto

Per la Regione Campania
Il Direttore Generale
per la Tutela della salute
e il Coordinamento del
Sistema Sanitario regionale

Per l'Appaltatore



Richiesto, io Notaio, ho ricevuto questo atto, scritto da persona di mia fiducia in un originale del quale ho dato lettura alle parti, che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione con me ufficiale rogante, lo sottoscrivono.

Il presente atto di sottomissione consta di n. ____ facciate interamente scritte e di righe n. ____ scritte nell'ulteriore ultima facciata, escluse le sottoscrizioni.

Il Notaio

Dott. _____



